

dell'articolo 15, allegato *O*, della legge 11 agosto 1870, n° 5784, non sarà concesso ai comuni dalla deputazione provinciale se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

« Trattandosi di spese obbligatorie la deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Ogni deliberazione dei Consigli provinciali e comunali di spese per opere, lavori od acquisti deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla. »

« Non si potrà deviare dal progetto nè eccedere la spesa, senza consultare di nuovo il Consiglio, sotto responsabilità personale dei membri della deputazione o della Giunta. »

Onorevole Alasia, ha facoltà di parlare.

ALASIA. Signori, alloraquando, poco tempo fa, pareva che tutti gli spiriti fossero invasi dalla smania delle sconfinata libertà comunali, e dallo annientamento di ogni influenza del potere centrale sulle amministrazioni locali, quando io mi affannava a combattere queste tendenze, spaventato dalle funeste conseguenze che io ne prevedeva, io non avrei creduto allora di dover vedere a sì poca distanza di tempo, strappare dei brani così considerevoli al paladio delle libertà comunali, e di dovere quindi sorgere io stesso alla loro difesa, spaventato dalle conseguenze di tutt'altra natura, alle quali io temo che si vada incontro inevitabilmente colle prescrizioni della legge attuale. E se io ho avversato l'articolo 1 della presente legge, lo feci principalmente perchè era convinto come l'adozione dell'articolo dovesse portare modificazioni radicali nell'amministrazione dei comuni, in senso talmente restrittivo, che eccede ogni mia convinzione. Sebbene io sia sempre stato, e sia tuttora partigiano della necessità di una tutela da esercitarsi dal potere esecutivo sulla economia dei comuni.

Ma poichè è stato votato l'articolo 1, rispettoso alle decisioni della maggioranza, non volli combattere il 2 e 3, perchè io considero le prescrizioni di questi due articoli siccome una conseguenza dolorosa bensì, ma assolutamente inevitabile dell'adozione dell'articolo 1. Ora però sorgo a combattere l'articolo 4, e lo combatto per due motivi; lo combatto perchè non lo credo indispensabile, lo combatto perchè credo che debba condurre l'amministrazione a conseguenze incomparabilmente più rovinose.

Quindi pregherei l'onorevole ministro per le finanze di voler considerare ben bene se i risultati ch'egli attende dalle prescrizioni di quest'articolo sieno veramente tali che valgano la spesa d'andare incontro a pericoli non solo, ma incontro ai danni sicuri che da quest'articolo stesso verranno alle amministrazioni comunali.

Mi permetta la Camera di leggere l'articolo 4. Nel primo comma è detto:

« Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla. »

Questo comma nulla contiene che non sia già compreso nelle prescrizioni delle leggi attualmente vigenti, ma l'essenziale dell'articolo consiste nel secondo comma, il quale è così concepito: « Non si potrà deviare dal progetto, nè eccedere la spesa, senza consultare di nuovo il Consiglio, sotto responsabilità personale dei membri della deputazione o della Giunta. »

A dir vero, quest'articolo, sotto una forma modestissima, tocca ad una questione immensa, la quale divide i cultori delle scienze amministrative in due campi. Mi propongo di dimostrare: 1° che quest'articolo instaura la responsabilità personale dei membri dei Consigli deliberanti, ed è in contraddizione coi principii più elementari della scienza amministrativa, ed è in contraddizione colle leggi presso di noi attualmente vigenti: 2° che conduce a conseguenze rovinose, come mi appresto a dimostrare: 3° e finalmente che, qualora si volesse mantenere, bisognerebbe aggiungervi essenzialissime condizioni ed altre prescrizioni, come le vediamo in vigore in quei paesi, nei quali è instaurata la responsabilità personale dei corpi deliberanti.

Ho detto prima di tutto che credo questo articolo in contraddizione coi principii più elementari della scienza amministrativa. Io domando il permesso di fare una piccola scorsa sulla scorta delle teorie, sebbene realmente dalle teorie, in fatto di amministrazione, io rifugga, perchè credo che una delle rovine principali dell'amministrazione sia precisamente la smania di teorizzare e tirare la pratica su questo letto di Procuste, sul quale essa sta sempre a disagio; quindi non dirò che poche parole.

Nell'amministrazione degli enti minori che compongono lo Stato, si trovano a fronte due grandi sistemi; il sistema della tutela e il sistema della responsabilità. Nel sistema della tutela i corpi deliberanti sono irresponsabili; essi non rispondono del loro voto se non alla loro coscienza. Non parlo